

Consiglio Regionale
della Puglia

RIESAME LEGGE REGIONALE

Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale

Consiglio Regionale
della Puglia

RIESAME LEGGE REGIONALE:

" Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge :

ART. 1

1. Con decorrenza 1 gennaio 1985 tutte le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38 sono delegate alle Province quando la circolazione dei veicoli eccezionali ed i trasporti eccezionali interessino la rete viaria provinciale; le medesime funzioni sono delegate ai Comuni negli altri casi, con l'eccezione per le strade statali, regionali, militari ed autostrade.

ART. 2

1. Qualora i trasporti eccezionali o la circolazione dei veicoli eccezionali ovvero i trasporti effettuati con i veicoli di cui

all'art. 2 del D.M. 23 gennaio 1984 interessino strade di pertinenza di più Province o Comuni, le autorizzazioni sono rilasciate da ciascuno degli enti pubblici delegati nell'ambito della propria competenza territoriale.

ART. 3

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, le Province ed i Comuni sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge nonché le disposizioni vigenti o che saranno emanate.

ART. 4

1. Gli Enti delegati compilano ed aggiornano l'archivio delle autorizzazioni rilasciate ed inviano annualmente alla Regione una relazione sull'attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.

ART. 5

1. Alla formazione del catasto e dell'archivio di cui all'art. 3 del D.M. 23 gennaio 1984 provvede l'Assessorato ai LL.PP., utilizzando le proprie strutture tecniche periferiche ed avvalendosi delle Province e dei Comuni.

2. I rapporti tra la Regione, le Province e i Comuni saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

ART. 6

1. E' abrogata la L.R. 11 gennaio 1983, n. 2 dalla data del 1 gennaio 1985.

ART. 7

1. Alle spese conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con la somma di 200 milioni di lire, in termini di competenza e cassa, prevista nel Cap. 0203400 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1985.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

4-

E' estratto del verbale della seduta del 14 Febbraio
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



p.c.c. (dott. Renato Guaccero)

27 FEB 1985

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 4696/21502

Bari, 26 MAR. 1985

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota par. numero e data del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Massocco
MASSOCCO